F.A.Q.

BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER ADEGUAMENTO STRUTTURALE E TECNOLOGICO DI SALE DESTINATE AD ATTIVITA' DI SPETTACOLO – ART. 42 C. 1, LETT. C) L.R. 25/2016

Potranno presentare domanda di contributo le Parrocchie o le associazioni/fondazioni?

Possono presentare domanda di contributo unicamente le micro, piccole e medie imprese secondo la definizione dell'allegato I del Regolamento UE 651/20141. Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. L'ammissibilità non è data quindi dalla forma giuridica (srl, società cooperativa, associazione o parrocchia) ma dal fatto che l'ente regolarmente svolga un'attività economica. Le parrocchie o le associazioni/fondazioni sono ammissibili unicamente nel caso in cui svolgano l'attività economica legata alla gestione della sala cinematografica e di spettacolo.
Sono infatti richiesti come requisiti:

- essere regolarmente costituite, iscritte e "Attive" nel Registro delle Imprese o al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio o a un registro equivalente in uno Stato membro dell'Unione Europea ed essere classificati con uno dei codici ATECO 2025 previsti dal bando.
- avere la disponibilità della sala da spettacolo localizzata in Lombardia oggetto dell'intervento;
- avere documentata esperienza di attività nel settore cinematografico e di spettacolo dal vivo;
- operare nel rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro e degli obblighi contributivi;
- essere in possesso (o impegno ad acquisire) il certificato di agibilità fissa per attività di pubblico spettacolo e con titolarità dei permessi SIAE della sede di spettacolo per la quale si presenta domanda.

Sono inoltre previsti ulteriori requisiti rispetto alla tipologia della sala, del progetto e degli interventi ammissibili.

Quali categorie di imprese sono ammissibili?

Potranno presentare domanda di contributo le micro, piccole e medie imprese (di seguito PMI), ai sensi dell'allegato I del Regolamento UE 651/20141, mentre sono escluse le grandi imprese.
Si ricorda che, ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, Allegato, art. 3 comma 4 "un'impresa non può essere considerata PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente". Per i soggetti non costituiti in forma giuridica di impresa, la verifica viene svolta sull'influenza dominante (ad esempio, da nomina, da diritto di voto, da presenza di veto da parte di enti pubblici su decisioni fondamentali della Fondazione).

I codici ATECO indicati al punto "A.3 Soggetti beneficiari" del bando devono essere intesi come attività prevalente o possono essere ammessi soggetti che hanno uno o più codici, indicati nel bando stesso, come attività secondaria?

Il bando stabilisce che il soggetto beneficiario deve essere in possesso di uno dei codici indicati: non è indicato che debba trattarsi del codice di attività prevalente, dunque può essere anche un codice di attività secondaria.

Può presentare domanda un soggetto non iscritto nel Registro delle Imprese o al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo), ma iscritto unicamente al R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore)?

No, l'iscrizione al R.U.N.T.S. non sostituisce né è incompatibile con l'iscrizione al Registro delle Imprese o al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo). L'iscrizione nel Registro delle Imprese o al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) è un requisito obbligatorio previsto al punto "A.3 Soggetti beneficiari" del bando.

Cosa si intende per sala da spettacolo?

Si intende una sala in possesso delle autorizzazioni previste in materia di pubblico spettacolo in cui più del 50% delle giornate di apertura è rivolto esclusivamente ad attività di spettacolo in presenza di pubblico intesa come rappresentazione, gratuita o a pagamento, di espressioni artistiche e/o d'intrattenimento, eseguita dal vivo o riprodotta (esclusivamente riferita all'attività cinematografica), svolta prevalentemente in ambiente circoscritto e facendo ricorso a allestimenti scenici. Comprende: manifestazioni teatrali, concertistiche, cinematografiche, di danza, svolte da compagnie di professionisti, in regola con le normative in materia di SIAE, aperte al pubblico. Sono quindi escluse le attività amatoriali, saggi, le attività svolte da studenti, incontri, convegni, dibattiti, attività di spettacolo riprodotto diverso dal cinema e le attività non aperte al pubblico.

Cosa si intende per le giornate di apertura della sala nel 2024?

Per giornate di apertura si intendono unicamente le giornate in cui sono state effettuate proiezioni cinematografiche e/o attività di spettacolo dal vivo con musica, danza e teatro svolte da compagnie di professionisti, in regola con le normative in materia di SIAE, aperte al pubblico. Sono quindi escluse le attività amatoriali, i saggi, le attività svolte da studenti, incontri, convegni, riunioni, dibattiti, attività di spettacolo riprodotto diverso dal cinema e le attività non aperte al pubblico.

Come viene verificato il requisito del numero minimo di giornate? Possono essere conteggiate anche attività non svolte direttamente dal soggetto gestore?

Il requisito in merito all'attività della sala almeno dal 1° gennaio 2024 e al numero minimo di giornate di programmazione si riferisce allo spazio fisico della sala, a prescindere dal soggetto gestore: nella scheda della programmazione devono essere inserite le giornate di apertura della sala nel 2024, gestite/organizzate sia dal soggetto gestore sia da altri enti (anche ad esempio in caso di affitto spazi o di cambio del soggetto gestore). Il soggetto deve dimostrare che ha la disponibilità e la gestione della sala e l'esperienza di attività nel settore cinematografico e di spettacolo dal vivo al momento della presentazione della domanda tramite adeguata documentazione.

Quale è il numero minimo di giornate di apertura della sala in caso di sale dove si svolga sia attività cinematografica sia di spettacolo dal vivo?

Se è prevalente l'attività di spettacolo dal vivo il numero minimo di giornate di apertura della sala dedicate esclusivamente ad attività di spettacolo deve essere pari almeno a 40. Se è prevalente l'attività cinematografica il numero minimo di giornate di apertura della sala dedicate esclusivamente ad attività di spettacolo deve essere pari almeno a 60.
In entrambi i casi per il raggiungimento del numero minimo sono sommate sia le giornate di attività cinematografica sia di spettacolo dal vivo.

È possibile presentare domanda di contributo per una sala chiusa?

Sì, il bando prevede la Linea B - Apertura di nuove sale o ripristino di sale inattive: è ammessa la realizzazione o riattivazione di sale da spettacolo attraverso il riutilizzo, la ristrutturazione e la trasformazione di edifici già esistenti, con esclusione di realizzazione di nuovi edifici. L'intervento

oggetto della domanda di contributo deve essere sufficiente alla riapertura della sala da spettacolo, che deve avvenire a seguito dell'ottenimento del certificato di agibilità fissa, entro e non oltre il termine ultimo per la liquidazione del saldo a seguito della conclusione del progetto e relativa rendicontazione delle spese sostenute, pena la decadenza del contributo.

Se la sala da spettacolo è stata attiva e ha realizzato giornate di spettacolo nel corso di tutto l'anno 2024 ma al momento è temporaneamente chiusa per effettuare lavori su quale linea può presentare domanda?

In questo caso la domanda deve essere presentata sulla linea A. La riapertura della sala deve comunque avvenire entro e non oltre il termine ultimo per la liquidazione del saldo a seguito della conclusione del progetto e relativa rendicontazione delle spese sostenute, pena la decadenza del contributo.

Se la sala da spettacolo al momento aperta è stata attiva non dal 1° gennaio 2024 ma solo per la stagione 2024/2025 su quale linea può presentare domanda?

In questo caso la domanda deve essere presentata sulla linea B.

Quali tipi di spese sono finanziabili?

Sono considerate ammissibili le spese in conto capitale elencate di seguito:

- spese per attrezzature, arredi, dotazioni tecnologiche, impiantistica, apparecchiature, allestimenti, sicurezza, accessibilità.
- spese relative ad interventi edilizi nella misura strettamente necessaria alla realizzazione di allestimenti, impianti ed adeguamento in materia di messa in sicurezza e accessibilità;
- spese finalizzate all'acquisto di attrezzature destinate alla realizzazione di attività di spettacolo utilizzate al di fuori della sala stessa (es. arene estive e tournée)
- spese di progettazione e di direzione dei lavori comprese entro un limite massimo del 10% del costo complessivo

Non sono ammessi a contributo gli interventi che prevedono:

- semplice manutenzione ordinaria;
- costruzione di una nuova sala da spettacolo.

È possibile presentare domanda di contributo un intervento già iniziato?

Sono considerati ammissibili i progetti avviati a partire dal 23 settembre 2024, i cui titoli di spesa sono stati emessi successivamente a tale data. I progetti non devono ancora essere conclusi alla data di presentazione della domanda.

Quale è il costo minimo e massimo dell'intervento?

Gli interventi, per essere considerati ammissibili, dovranno avere un costo minimo pari a € 20.000,00 e un costo massimo di euro 500.000,00.

Quale è il contributo minimo e massimo concedibile?

Il contributo non potrà essere superiore al 70% del totale delle spese ammissibili, con un contributo minimo di euro 10.000,00 fino a un contributo massimo di euro 350.000,00 e fino a esaurimento delle risorse disponibili. Il cofinanziamento del Soggetto richiedente non potrà dunque essere inferiore al 30% del totale delle spese ammissibili.

L'IVA va inserita come costo?

L'IVA sarà riconosciuta esclusivamente nel caso in cui essa sia a carico definitivo del Soggetto. L'IVA che può essere in qualche modo recuperata non può essere considerata ammissibile, anche se non è

effettivamente recuperata dal Soggetto. Quando il Soggetto applica un regime forfettario ai sensi del Capo XIV della Sesta Direttiva sull'IVA, l'IVA pagata è considerata a tutti gli effetti recuperabile e non costituisce spesa ammissibile.

Sono ammissibili i costi per beni usati?

Sì, l'acquisto di beni usati è ammissibile esclusivamente in via eccezionale se rispetta le seguenti condizioni:

- il venditore attesta tramite dichiarazione l'origine precisa del bene e che il bene non è stato acquistato con altri finanziamenti pubblici nel corso dei sette anni precedenti;
- il prezzo del bene usato non ecceda il valore di mercato e sia inferiore al costo d'acquisto di attrezzatura di tipo analogo nuova;
- le caratteristiche tecniche dei beni usati siano adeguate alle necessità del progetto e conformi alle norme e agli standard applicabili.

Sono ammissibili le spese relative agli acquisti effettuati in leasing?

Sì, sono ammissibili le spese relative agli acquisti effettuati in leasing che prevedano il riscatto finale del bene, per le rate imputabili al periodo di realizzazione del progetto.
Nel caso di leasing, i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente nel periodo di ammissibilità delle spese previste dal bando, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile. In tal caso è necessario che il beneficiario ottemperi alle disposizioni di cui all'articolo 19 del D.P.R. n. 22/2018 ovvero:

a. nel caso di contratti di locazione finanziaria, che devono essere stipulati nel periodo di ammissibilità delle spese come da art. B.2 "Progetti finanziabili" del Bando, contenenti una clausola di riacquisto, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;
b. l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui alla lettera a) è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento.

Quali sono i termini per la rendicontazione?

La rendicontazione finale dovrà essere presentata entro e non oltre 60 giorni dall'ultimazione del progetto. I progetti devono essere in ogni caso conclusi e rendicontati entro e non oltre il 22 ottobre 2026, termine ultimo entro cui presentare la rendicontazione dell'intervento mediante la piattaforma Bandi e Servizi. Non saranno concesse proroghe sui tempi di realizzazione e rendicontazione degli interventi.

Il Bando è a sportello o a graduatoria?

Il bando è a graduatoria, è prevista, oltre alla presentazione della domanda di agevolazione e al superamento della fase di ammissibilità formale, una valutazione di merito del progetto effettuata da un apposito Nucleo di valutazione.

Se gestisco più sedi di spettacolo posso presentare più domande di contributo?

Ogni soggetto richiedente (stesso soggetto giuridico o imprese collegate), gestore di più sedi, potrà presentare al massimo tre domande di partecipazione riferite a tre diverse sedi. La domanda di partecipazione al bando deve essere riferita ad una sola sede di spettacolo, intesa come sala o multisala. Per la stessa sede non possono essere presentate più domande di contributo.

Come si verifica la disponibilità della sala?

La disponibilità della sala è comprovata da idonea documentazione quale titolo di proprietà (ad esempio contratto di acquisto) o di affitto (contratto di locazione o comodato d'uso). Non è riconosciuta la disponibilità della sala nel caso in cui il soggetto abbia la gestione dell'immobile solo per un limitato periodo di tempo e/o per una specifica attività (ad esempio l'organizzazione di una rassegna di spettacolo della durata di alcuni mesi).

A seguito dell'eventuale assegnazione del contributo è possibile richiedere variazioni progettuali?

Ogni variazione al Progetto originariamente ammesso (eventuali perizie suppletive, varianti in corso d'opera) dovrà essere preventivamente comunicata, debitamente motivata e documentata, agli uffici regionali che valuteranno ed eventualmente autorizzeranno le variazioni. Eventuali scostamenti in aumento dei costi originariamente espressi per la realizzazione del Progetto dovuti a varianti in corso d'opera e/o aggiornamento dei prezzi dei beni oggetto del Progetto non verranno presi in considerazione ai fini della rideterminazione del contributo concesso e saranno a totale carico dei Soggetti beneficiari del contributo.
Le modifiche relative ad elementi oggetto della valutazione tecnico-finanziaria e di merito non sono ammesse qualora dalla verifica delle modifiche apportate risultasse una diminuzione del punteggio attribuito in fase di valutazione tale da determinare una collocazione del progetto al di fuori della graduatoria dei soggetti destinatari di contributo.

È possibile presentare domanda per una sala in cui al momento viene già svolta un'attività di spettacolo pur in assenza di agibilità fissa?

No, il bando non prevede una linea per interventi volti all'ottenimento di agibilità fissa per spazi in cui al momento viene già svolta un'attività di spettacolo. Per partecipare al bando è necessario che la sala sia in possesso di agibilità fissa al momento di presentare la domanda oppure si tratti di una sala chiusa o inattiva. Se nello spazio sono svolte attività pur in mancanza dell'agibilità fissa non può essere presentata domanda sulla linea B. Al punto "B.2.a Caratteristiche dei Progetti" è inoltre specificato che sono escluse le sale nelle quali è svolta prevalentemente attività di scuola di teatro, musica, danza e di attività sportive dilettantistiche e/o si accede tramite tesseramento (ad esempio circoli e associazioni con ingresso riservato prevalentemente ai soci).
Se nello spazio sono svolte attività pur in mancanza dell'agibilità fissa non può essere presentata domanda né sulla linea A né sulla linea B.

È possibile presentare domanda per una sala che ha già ricevuto il contributo regionale a valere sul Bando Avviso Unico Cultura 2025 – Ambito C2?

Sì, a condizione che gli interventi previsti siano diversi da quelli presentati nella domanda finanziata a valere sul Bando Avviso Unico Cultura 2025 – Ambito C2.

Se una sala che ha già ricevuto il contributo regionale a valere sul Bando Avviso Unico Cultura 2025 – Ambito C2 e intende rinunciare può presentare domanda per gli stessi interventi?

No, nel caso in cui gli interventi siano già stati sostenuti o selezionati come ammessi al finanziamento a valere su altri bandi regionali non possono essere ripresentati sul presente bando, neppure in caso di rinuncia o decadenza dal contributo.

È possibile presentare domanda per una sala che ha già ricevuto un contributo con risorse derivanti dal dispositivo per la ripresa e resilienza (PNRR) ex art. 22, par. 2, lett. c) Reg. (UE) 2021/241?

Sì, a condizione che gli interventi previsti siano diversi da quelli presentati nella domanda finanziata con risorse derivanti dal dispositivo per la ripresa e resilienza (PNRR) ex art. 22, par. 2, lett. c) Reg. (UE) 2021/241.

Se una sala che ha già ricevuto un contributo con risorse derivanti dal dispositivo per la ripresa e resilienza (PNRR) ex art. 22, par. 2, lett. c) Reg. (UE) 2021/241e intende rinunciare può presentare domanda per gli stessi interventi?

No, nel caso in cui gli interventi siano già stati sostenuti o selezionati come ammessi al finanziamento a valere su bandi con risorse derivanti dal dispositivo per la ripresa e resilienza (PNRR) ex art. 22, par. 2, lett. c) Reg. (UE) 2021/241 non possono essere ripresentati sul presente bando, neppure in caso di rinuncia o decadenza dal contributo.
In particolare, non sono ammissibili sul presente bando le proposte di intervento ammesse a finanziamento a valere sull'"Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la promozione dell'ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - Componente 3 - Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.3: Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei - Obiettivi 2 e 3 finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU" di cui al Decreto del Ministero della Cultura n. 1972 del 22/12/2021 così come individuate al Decreto del Segretario Generale 20 ottobre 2023, rep. n. 1163, di integrazione del DSG 7 giugno 2022, rep. n. 452, recante l'approvazione delle graduatorie aggiornate. Analogamente non sono ammissibili sul presente bando le proposte di intervento ammesse a finanziamento a valere sul medesimo Avviso pubblico, Missione 1 – Componente 3 – Misura 3 "Industria culturale e creativa 4.0", Investimento 3.3: "Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde", Sub-Investimento 3.3.4: – Promuovere l'innovazione e l'eco-design inclusivo, anche in termini di economia circolare e orientare il pubblico verso comportamenti più responsabili nei confronti dell'ambiente e del clima (Azione B II).